

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 aprile 2014, n. 122.

**Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»;

Visto, in particolare, l'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificato dall'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e dall'articolo 36, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», a norma del quale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, è tipizzato il modello standard per la trasmissione del contratto di rete ai competenti uffici del registro delle imprese;

Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», a norma del quale la tenuta e la gestione del registro delle imprese deve avvenire secondo tecniche informatiche;

Considerato che InfoCamere S.C.p.A., società consortile interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni, ha il compito di assicurare la gestione informatica del registro delle imprese, al fine di garantire uniformità informativa, completezza ed organicità dei dati trattati su tutto il territorio nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 gennaio 2014;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2014;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese*

1. Il modello di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è redatto in conformità al modello standard riportato nell'allegato A del presente decreto.

2. Il modello di cui al comma 1 è compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «www.registroimprese.it» ed è sottoscritto con firma digitale. Tramite la medesima procedura telematica sono allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 4. La procedura informatica rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello.

3. In alternativa rispetto alle modalità previste dal comma 2, il modello e i relativi allegati possono essere presentati su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 4.

4. Le specifiche tecniche, predisposte da InfoCamere S.C.p.A., sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero nonché sul sito «www.registroimprese.it».

Art. 2.

*Pubblicità*

1. Il presente decreto ed il modello standard sono pubblicati sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della giustizia, nonché sul sito «www.registroimprese.it».

Art. 3.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2014


*Il Ministro della giustizia*  
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
PADOAN

*Il Ministro dello sviluppo economico*  
GUIDI

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n. succ. n. 2325



ALLEGATO A  
(art. 1 comma 1)

## **Modello standard per la trasmissione del contratto di rete**


### **Introduzione**

Il modulo di composizione è stato progettato in 4 passi distinti in altrettante sezioni:

1. Contratto di rete
2. Organo comune
3. Fondo patrimoniale
4. Allegati e invio

La compilazione procede in maniera sequenziale, passando dalla sezione 1 alla 4 solo dopo aver compilato tutti i campi obbligatori.

Una volta giunti all'ultima sezione è possibile rivedere le precedenti.



## Sezione 1: Contratto di rete

INSERISCI I DATI (1 DI 4) \*campi obbligatori

**Contratto di rete**

Estremi

Data atto di costituzione  Durata

**PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE**

Oggetto del programma di rete

Modalità di realizzazione dello scopo comune

Il contratto di rete prevede la modificabilità a maggioranza del programma?  si  no

Obiettivi strategici della rete

Modalità di misurazione dell'avanzamento degli obiettivi strategici

Modalità di successiva adesione al contratto

Scadenza degli esercizi

Il contratto di rete prevede clausole facoltative di recesso?  si  no

**Organo comune**

**Fondo patrimoniale comune**

**Allegati e invio**



Dopo aver inserito gli estremi e la data di costituzione, si procede all'inserimento dei partecipanti cliccando sul pulsante "aggiungi partecipante"

INSERISCI I DATI (1 DI 4) \*campi obbligatori

**Contratto di rete**

**Estremi**

Data atto di costituzione dd/mm/yyyy Durata

**PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE**

AGGIUNGI PARTECIPANTE

Attraverso una finestra modale sarà possibile inserire un nuovo partecipante. Grazie al collegamento con il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, sarà sufficiente inserire il codice fiscale o la P.Iva, la provincia e ricevere automaticamente i dati dell'impresa. Se i dati sono corretti si conferma l'inserimento del nuovo partecipante con il pulsante "OK".

INSERISCI I DATI (1 DI 4) \*campi obbligatori

**Partecipante**

Codice fiscale / P.iva Codice fiscale 4738927489027

Provincia ROMA

RECUPERA DAL REGISTRO IMPRESE

**INFORMAZIONI DEL REGISTROIMPRESE.IT**

Nome Acme Thecnology

Ditta ACME SRL

Ragione sociale ACME SRL


Indirizzo sede legale VIA DELLA DITTA Numero 99 Caq 00100

Indirizzo email INFO@ACME.GO.COM

Indirizzo email PEC ACME@PEC.COM

ANNULLA OK

Si procede allo stesso modo per l'inserimento di tutte le imprese partecipanti. Terminata la



procedura, la pagina mostrerà in una tabella l'elenco delle imprese inserite. Per ciascun partecipante vanno indicati i diritti ed obblighi assunti in funzione del programma di rete.

PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE			
Ragione Sociale / Denominazione	Codice fiscale / P.iva	Sede Legale	Diritti ed obblighi
ACME Srl	4738927489027	ROMA	<input type="button" value="modifica"/> <input type="button" value="X"/>
MEGAGROUP Spa	3232890432432	VICENZA	<input type="button" value="inserisci"/> <input type="button" value="X"/>

Cliccando sul pulsante "inserisci" si apre la finestra modale per l'azienda specificata.

**INSERISCI I DATI (1 DI 4)** \*campi obbligatori

---

Partecipante **ACME SRL**

Diritti ed obblighi assunti dal partecipante al programma di rete

Confermando l'inserimento attraverso il pulsante "OK", il pulsante precedentemente in rosso diventerà verde e con l'etichetta "modifica".

Nel caso si voglia eliminare una delle imprese dall'elenco dei partecipanti è sufficiente cliccare sull'icona della "X" rossa.



Si procede quindi all'inserimento dell'**oggetto del programma di rete** e della **modalità di realizzazione dello scopo comune**.

Se il contratto prevede la **modificabilità a maggioranza del programma**, è necessario selezionare "si" e compilare il campo dedicato che viene visualizzato.

**Il contratto di rete prevede la modificabilità a maggioranza del programma?**  si  no

*Inserire le regole stabilite per l'assunzione delle decisioni di modifica del programma di rete*

Seguono la compilazione degli **obiettivi strategici** della rete, la modalità di **misurazione degli obiettivi**, la **modalità di successiva adesione** al contratto, la **scadenza degli esercizi** con anche la relativa **data**, ed infine l'eventuale indicazione delle **clausole facoltative di recesso**.

**Il contratto di rete prevede clausole facoltative di recesso?**  si  no

*Inserire la descrizione delle clausole di recesso*

**AVANTI**

Terminata la compilazione della sezione si passa alla successiva cliccando sul pulsante "avanti".



## Sezione 2: Organo comune

INSERISCI I DATI (2 DI 4) \*campi obbligatori

**Contratto di rete**

**Organo comune**

Organo comune  **monocratico**  **collegiale**  **non presente**

**COMPONENTI DELL'ORGANO COMUNE**

**AGGIUNGI COMPONENTE**

**Poteri di gestione dell'organo comune**

**Potere di rappresentanza dell'organo comune**

Il contratto di rete prevede limitazioni dei poteri di rappresentanza dell'organo comune rispetto alle imprese partecipanti nelle procedure di programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza?  sì  no

**Regole per l'eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto**


**Note**

**Regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo**

**AVANTI**

**Fondo patrimoniale comune**

**Allegati e invio**



Prima di procedere alla compilazione dell'Organo comune è necessario indicare se esso è "monocratico" o "collegiale". Nel primo caso il modulo consentirà l'inserimento di un solo componente, nel secondo sarà possibile inserire più componenti.

**INSERISCI I DATI (2 DI 4)** \*campi obbligatori

---

**Contratto di rete**

---

**Organo comune**

Organo comune     **monocratico**     **collegiale**     **non presente**

---

**COMPONENTI DELL'ORGANO COMUNE**

**AGGIUNGI COMPONENTE**

In entrambi i casi, cliccando sul pulsante "aggiungi componente" viene mostrata una finestra modale dedicata all'inserimento del componente. Una volta compilati i campi, si conferma l'inserimento cliccando sul pulsante "OK".

**Organo comune**

Organo comune     **monocratico**     **collegiale**     **non presente**

---

*Componente dell'Organo comune*


**Codice fiscale / P.iva**    **Codice fiscale**

**Nome**

**Ditta**

**Ragione sociale**

**ANNULLA**    **OK**




Nel caso di "Organo monocratico" comparirà un solo componente nella lista e non sarà possibile inserirne altri fintanto che non venga cancellato quello inserito usando l'icona della "X" rossa.

Organo comune		
Organo comune	<input checked="" type="radio"/> monocratico	<input type="radio"/> collegiale <input type="radio"/> non presente
<b>COMPONENTI DELL'ORGANO COMUNE</b>		
<b>Ragione Sociale / Denominazione</b>	<b>Codice fiscale / P.iva</b>	
ROSSI MARIO	RSSMRR54T22H501E	X
<b>Poteri di gestione dell'organo comune</b>		

Nel caso di "Organo collegiale" compariranno tutti i componenti inseriti e il pulsante per inserirne altri. Resta la possibilità di eliminarli con l'icona della "X" rossa.

Organo comune		
Organo comune	<input type="radio"/> monocratico	<input checked="" type="radio"/> collegiale <input type="radio"/> non presente
<b>COMPONENTI DELL'ORGANO COMUNE</b>		
<b>Ragione Sociale / Denominazione</b>	<b>Codice fiscale / P.iva</b>	
ROSSI MARIO	RSSMRR54T22H501E	X
VEGAPLANET Spa	3232890432432	X
<b>AGGIUNGI COMPONENTE</b>		
<b>Poteri di gestione dell'organo comune</b>		




Compilati i campi relativi ai **poteri di gestione e di rappresentanza** dell'Organo comune, bisogna indicare se il contratto prevede delle **limitazioni del potere di rappresentanza**, in caso positivo sarà necessario compilare il campo di testo mostrato.

Il contratto di rete prevede limitazioni dei poteri di rappresentanza dell'organo comune rispetto alle imprese partecipanti nelle procedure di programmazione negoziata con le Pubbliche Amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza?  sì  no

*Inserire la descrizione delle limitazioni*

Gli ultimi tre campi della sezione "Organo comune" sono le **regole per l'eventuale sostituzione** durante la vigenza del contratto, le **note** ed infine, le **regole per l'assunzione delle decisioni** dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo.

Terminata la compilazione della sezione 2 si passa a quella del Fondo patrimoniale, cliccando sul pulsante "avanti".



### Sezione 3: Fondo patrimoniale

**INSERISCI I DATI (3 DI 4)** \*campi obbligatori

**Contratto di rete**

**Organo comune**

**Fondo patrimoniale comune**

E' presente un fondo patrimoniale comune?  si  no

Denominazione della rete

Sede della rete

Ammontare del fondo  €

Regole per la gestione del fondo

**PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE**


Ragione Sociale / Denominazione	Codice fiscale / P.iva	Sede Legale	Conferimenti
ACME Srl	4738927489027	ROMA	<input type="button" value="inserisci"/>
MEGAGROUP Spa	3232890432432	VICENZA	<input type="button" value="inserisci"/>

**Responsabilità per le obbligazioni contratte dall'organo comune.** Considerato che il contratto di rete prevede l'organo e il fondo comune, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Vi sono clausole di deroga alla regola generale della responsabilità con il fondo patrimoniale?

si  no

**Allegati e invio**



Se è presente un fondo patrimoniale, si procede all'inserimento dopo aver selezionato la risposta "sì". Si prosegue compilando la **denominazione della rete**, la **sede**, **l'ammontare del fondo** e le **regole per la gestione** dello stesso.

Il modulo riporta automaticamente l'elenco delle imprese partecipanti per le quali è necessario inserire i dati riguardanti i conferimenti.

PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE			
Ragione Sociale / Denominazione	Codice fiscale / P.iva	Sede Legale	Conferimenti
ACME Srl	4738927489027	ROMA	<input type="button" value="inserisci"/>
MEGAGROUP Spa	3232890432432	VICENZA	<input type="button" value="inserisci"/>

Se non è presente alcun dato in merito ai conferimenti dell'impresa, il pulsante indicherà "inserisci" altrimenti sarà impostato su "modifica". In entrambi i casi, cliccandolo, mostrerà una finestra modale per procedere con l'inserimento dei conferimenti.

Organo comune

Conferimenti partecipante **ACME SRL**

Oggetto del conferimento iniziale

Valore del conferimento €

Criterio di valutazione

Il conferimento consiste in un patrimonio destinato?  sì  no

Oggetto dei contributi successivi

Valore dei contributi €

Criterio di valutazione

Il contributo consiste in un patrimonio destinato?  sì  no



Dopo aver compilato l'**oggetto del conferimento iniziale** e dei **contributi successivi**, il loro **valore** e il **criterio di valutazione**, va specificato se consistano in un patrimonio destinato o meno. In automatico le risposte alle domande sui conferimenti iniziali e sui contributi successivi saranno impostate sulla risposta "no". Se è prevista l'esecuzione del conferimento o del contributo, mediante apporto di un patrimonio destinato, bisognerà selezionare la risposta "si" ed inserire il numero di protocollo relativo alla delibera iscritta nel registro delle imprese. Per confermare l'inserimento si clicca sul pulsante "OK".

Il conferimento consiste in un patrimonio destinato?  si  no

Numero di protocollo relativo alla delibera iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2447quater c.c.

In caso di presenza di un organo comune e di un fondo, il sistema genera automaticamente la seguente informazione:

*"Considerato che il contratto di rete prevede l'organo e il fondo comune, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune."*

Qualora fossero presenti delle clausole di **deroga alla regola generale** della responsabilità con il fondo patrimoniale, è necessario selezionare la risposta "si" e compilare il campo di testo che si attiverà.



PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE			
Ragione Sociale / Denominazione	Codice fiscale / P.iva	Sede Legale	Conferimenti
ACME Srl	4738927489027	ROMA	<a href="#">modifica</a>
MEGAGROUP Spa	3232890432432	VICENZA	<a href="#">modifica</a>


**Responsabilità per le obbligazioni contratte dall'organo comune.** Considerato che il contratto di rete prevede l'organo e il fondo comune, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

**Vi sono clausole di deroga alla regola generale della responsabilità con il fondo patrimoniale?**

si  no

[AVANTI](#)

Cliccando sul pulsante "avanti" si passa alla quarta ed ultima sezione, la "stampa" del modulo.



## Sezione 4: Allegati e invio

**INSERISCI I DATI (4 DI 4)** \*campi obbligatori

**Contratto di rete**

**Organo comune**

**Fondo patrimoniale comune**

**Allegati e invio**

**Indicare i documenti da allegare alla pratica telematica al Registro delle Imprese.**


Premere il pulsante per passare alla procedura guidata all'apposizione delle firme digitali e alla preparazione di una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, comprensiva degli allegati indicati nel modello.

**PROCEDI CON L'INVIO**

L'ultima sezione richiede di indicare i documenti che saranno allegati alla pratica telematica. Cliccando sull'icona "+" possono essere aggiunti nuovi campi descrittivi, con il "-" verranno rimossi.

Una volta terminato si procede con l'invio cliccando sull'apposito pulsante. Una procedura guidata faciliterà l'apposizione delle firme digitali e la preparazione di una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, comprensiva degli allegati indicati nel modello.

Qualora emerga la necessità di modificare i dati inseriti nel modello, il sistema consente di estrarre una copia del modello già trasmesso e di procedere alle modifiche che si intendono apportare. Il modello con cui vengono apportate le modifiche, con i relativi allegati, costituisce un nuovo atto iscritto nel registro delle imprese, che non varia il modello precedentemente iscritto.



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2009, n. 34.

— Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del citato decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5:

«Art. 3 (*Distretti produttivi e reti di imprese*). — (*Omissis*).

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

1);

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;

si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enumerazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le

regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter. 1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter. 2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:

«Art. 45 (*Contratto di rete*). — 1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole da: «Ai fini degli adempimenti» fino a: «la genuinità della provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;



2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;

si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enumerazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.»

2. Al comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica».

3. (Omissis)».

— Si riporta il testo dei commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.:

«Art. 36 (*Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa*). — (Omissis).

4. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-*quater* ultima parte.»;

b) il numero 1) è soppresso;

c) alla lettera e), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza».

4-*bis*. All'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: «con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

(Omissis)».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.:

«Art. 8 (*Registro delle imprese*). — (Omissis).

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.»

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis)».

Note all'art. 1:

Per il comma 4-*ter* dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 vedi nelle note alle premesse.

14G00134

